

L'identità scolastica dell'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC)

- *La finalità della scuola italiana secondo la Costituzione (Appendice)*
- *La revisione del Concordato (18.02.1984)*
- *IRC, una disciplina che risponde a due autorità*
- *Identità dell'IRC e valutazione*
- *La materia alternativa: organizzazione e modalità di valutazione (Appendice)*
- *Lo stato giuridico del docente di IRC*

Parte Prima

- Il Concordato (la Religione cattolica diventa IRC)
 - Con quali documenti
- L'IRC risponde a due autorità
- L'identità dell'IRC: che cosa è esattamente?
- La valutazione

Come si inserisce l'IRC tra le discipline

Costituzione, art. 7.

- «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
 - I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi [11 febbraio 1929].
 - Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, **non richiedono procedimento di revisione costituzionale.**» [non occorre l'art. 138]
 - NB. All'interno dei Patti Lateranensi, il Concordato tratta dell'Insegnamento religioso: «fondamento e coronamento dell'istruzione» (formula gentiliana).
 - Il Concordato del 1929 sopravvive all'avvento della Repubblica e l'insegnamento della Religione rimane invariato nelle varie riforme scolastiche che si susseguono fino al **1984**.
 - **Con la revisione del Concordato l'IRC non è più «fondamento e coronamento» dell'istruzione pubblica.**

Il Concordato del 1984 definisce l'attuale identità dell'IRC

- Il dibattito sulla revisione del Concordato mette in risalto l'incompatibilità culturale (non solo giuridico formale) di una 'materia' che parlava un linguaggio poco scolastico.
- Nella seconda metà del '900 prende forma un processo di **scolarizzazione** dell'IRC.
 - Anche questo insegnamento poteva e doveva adottare il codice proprio di una qualsiasi disciplina scolastica.
- Punto di partenza per definire l'identità dell'IRC è inevitabilmente il Concordato.

La revisione del Concordato

I documenti di riferimento

- «**Accordo** di revisione del Concordato del 1929» tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984 >>>>>>>
- **Legge 25 marzo 1985 n. 121** introduce nell'ordinamento scolastico la revisione concordataria per mezzo dell'**art. 9. (principi generali** su:
 - Garanzia per la Chiesa al diritto di istituzione scuole paritarie
 - Insegnamento religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori)
- **Protocollo aggiuntivo**: aspetti applicativi relativi all'art.9, punto 2.
 - Insegnamento impartito conforme alla dottrina della Chiesa
 - Nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni
 - Insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica.
- **Intese** [tra Ministero e CEI] attuative dell'Accordo e/o del Protocollo: esecuzione concreta dei principi generali:
 - Programmi di insegnamento
 - Modalità di organizzazione dell'IRC e di collocazione nel quadro orario
 - Criteri per scelta libri di testo
 - Profili della qualificazione professionale dei docenti

IRC, tra Stato e Chiesa

- Insegnamento religione cattolica (IRC), unica disciplina scolastica che risponde a due autorità:
 - Stato, in quanto responsabile dell'ordinamento scolastico (anche delle scuole non statali paritarie)
 - Chiesa, in quanto garante dei contenuti insegnati
- IRC: nata dalla revisione concordataria del 1984
 - Dopo 30 anni, riscontrava percentuali di adesione superiori a qualsiasi previsione iniziale
 - [dati 2014-15: 87,8% contro il 93,5% del 1993-94]
 - L'impegno di tanti insegnanti ha migliorato e consolidato il profilo scolastico dell'insegnamento.

Qualche precisazione sull'identità (ma solo dal punto di vista istituzionale)

- L'IRC è anzitutto un «**insegnamento**» (= materia scolastica), cioè un'attività didattica nata per la scuola e nella scuola.
- Perché IRC, anziché Religione (così come di dice «storia» e non «insegnamento della storia»...)?
 - Potrebbe essere letto come semplice «ossequio» alla dizione concordataria. Ma non è proprio così!
 - Piuttosto come insistenza sulla natura scolastica di questa particolare disciplina.
 - Anche se, nella prassi scolastica, l'appellativo della materia è semplicemente «Religione».

IRC, insegnamento, ma...

- IRC: La religione cattolica è l'oggetto di questo insegnamento allo stesso modo di qualsiasi altro territorio del sapere...
- Ma la natura della religione, con il suo appello alla coscienza personale, pone questioni che altre discipline scolastiche meno coinvolgenti non pongono: **vi è la possibilità che la materia di studio rappresenti anche una componente vitale della persona.**
- Le altre materie di studio non possono trasformarsi in scelte di vita, si tratta di scelte che incidono **più** sulla vita professionale **che** sull'intimità della coscienza.

IRC, ancora sull'identità!

- Anche la religione può essere **oggetto di studio neutrale** (es. storia delle religioni o del cristianesimo) ...
- Ma non è così perché interpella la coscienza; perché spesso **richiama il rapporto vitale con la comunità di fede...**
- **... che invece è costitutivo dell'IRC nella sua attuale configurazione** (certificato di idoneità ecclesiastica per i docenti, approvazione ecclesiastica dei libri di testo, definizione delle indicazioni didattiche d'intesa tra autorità scolastica ed ecclesiastica).
- Tutto questo fa dell'IRC **una disciplina diversa dalle altre, eppure ancora scolastica per tutto l'apparato che la costituisce**: un programma da svolgere, un libro di testo da adottare, un insegnante in possesso di specifica qualificazione professionale.

Il contenuto dell'IRC

- Ai programmi di IRC è dedicato uno specifico punto dell'Intesa (ultima versione 2012)*
- I contenuti dell'insegnamento sono individuabili nelle Indicazioni didattiche nazionali per l'IRC.
 - Diversi per ogni grado e ordine di scuola.
- **Le Indicazioni nazionali** fissano gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze degli alunni per ciascuna disciplina o campo di esperienza.
- Questo insegnamento, in passato è stato spesso confuso con **la catechesi**, che è chiamata a promuovere i contenuti della fede e la partecipazione alla vita della Chiesa (liturgia, spiritualità, annuncio, responsabilità cristiana, missione).

*INDICAZIONI DIDATTICHE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (D.P.R. n. 175 del 20 agosto 2012)

«1.1. Premesso che l'insegnamento della religione cattolica è impartito, nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo indicazioni didattiche che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola, le modalità di adozione delle indicazioni didattiche stesse sono determinate da quanto segue.

1.2. Le indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica sono adottate per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca previa intesa con la Conferenza episcopale italiana, ferma restando la competenza esclusiva di quest'ultima a definirne la conformità con la dottrina della Chiesa.

Con le medesime modalità potranno essere determinate, su richiesta di ciascuna delle Parti, eventuali modifiche delle indicazioni didattiche».

L'IRC e la catechesi

(in estrema sintesi)

A lungo confuse queste dimensioni

- La natura della catechesi: vivere un cammino di fede all'interno di una comunità cristiana, comporta l'adesione al Vangelo, la celebrazione dei sacramenti, l'adesione alle manifestazioni di culto, la preghiera...
 - La finalità: suscitare una viva esperienza di fede, che faccia maturare cristianamente la persona.
- La natura pattizia dell'IRC: comporta la trasmissione di conoscenze documentate sulle fonti della religione cattolica, soprattutto la Bibbia, e sui documenti della tradizione storica, culturale, artistica dell'Italia principalmente e dell'Europa.
 - La finalità: conoscere la religione cattolica, comprenderne i segni e le manifestazioni, dialogare e confrontarsi con persone di altre confessioni e con chi non crede.
- La differenza tra le due dimensioni si evidenzia nelle differenti finalità, essendo la prima orientata verso una scelta di fede e la seconda ad una conoscenza di quei valori che *“fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano”* (Cfr. legge 121/85).

I contenuti dell'Intesa

Nell'Intesa che segue al Protocollo addizionale si sono definiti:

- a. **I programmi** di insegnamento (oggi **Indicazioni didattiche**) devono essere
 - conformi alla dottrina della Chiesa;
 - collocarsi nel quadro delle finalità della scuola (Intesa 1.1).
 - Ovviamente spetta alla sola autorità ecclesiastica stabilire la **conformità** (1.2).
 - Compete al Ministero verificare la **coerenza con gli ordinamenti scolastici** e con la relativa impostazione metodologica.
 - Emanati tramite DPR, previa intesa con la CEI.
- b. **I criteri** per la scelta dei libri di testo.

Insegnamento della religione cattolica: **per gli alunni, una scelta!**

- L'IRC è l'unica disciplina scolastica che può essere scelta o meno da famiglie e studenti per il proprio corso di studi; per chi sceglie di **non** partecipare all'ora di religione, la normativa prevede varie alternative [cfr. *Appendice*]
- Si sceglie tra un SI o un NO unicamente all'inizio di ciascun ciclo scolastico. La scelta effettuata ha automaticamente valore per gli anni successivi.
- Può essere modificata su iniziativa della famiglia o dell'alunno entro la scadenza delle iscrizioni per l'anno scolastico successivo.
- Il Ministero ha emanato un modulo ufficiale per la scelta.

Per chi si avvale dell'IRC

(facoltativa, obbligatoria?)

- Per chi sceglie di avvalersi, l'IRC diventa disciplina **curricolare**. Per lo studente si crea l'obbligo scolastico di frequentarla e il diritto di averne una valutazione.
- L'IRC è una disciplina garantita dalla Repubblica perciò **obbligatoria per lo Stato**, ma sottoposta a scelta e quindi, sotto questo profilo, **facoltativa per famiglie o studenti**.
- È infine una disciplina obbligatoria per chi la sceglie, perché in questo caso viene a stabilirsi un curriculum obbligatorio scolastico che prevede anche l'IRC.
 - La scelta di aderire nel 1° ciclo è operata dalla famiglia [percentuale media nazionale tra primaria e sec. 1°: 90,6%]...
 - Nel 2° ciclo la scelta è operata dagli studenti stessi [81,6% - dati SNADIR]

La valutazione dell'IRC

- In quanto disciplina scolastica, l'IRC viene valutato regolarmente, ma per diversi aspetti questa valutazione si differenzia da quella delle altre discipline.
- IRC non può essere oggetto di esame.
- La valutazione finale deve essere formulata con un giudizio e non con un voto numerico.
- Ogni scuola può adottare una propria scala di giudizi.
- La valutazione deve essere comunicata alla famiglia mediante una scheda separata da allegare alla pagella (T.U. 297/94, art. 309, c. 4) «riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne trae».

Valutazione allo scrutinio, il «voto» del docente di IRC

- «Gli **insegnanti** incaricati di religione cattolica **fanno parte della componente docente negli organi scolastici** con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma **partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica**, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento.
- **Nello scrutinio finale**, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, **il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.**» (Intesa, D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, c.2.7)

Conseguenze organizzative della scelta

- La scelta dell'IRC comporta anche ricadute che possono incidere nella concreta organizzazione scolastica.
- Da questo punto di vista si sono consolidati alcuni punti fermi che fanno parte della gestione dell'IRC.
- La scelta tra il SI o il NO all'IRC:
 - alcun effetto discriminante per lo studente
 - né riguardo alla formazione delle classi
 - né in merito alla collocazione oraria dell'IRC nell'arco della giornata e della settimana.

Lo stato giuridico del docente di IRC

Seconda parte

Requisiti per l'Insegnamento della religione cattolica

- Oltre ai normali requisiti previsti dall'amministrazione, l'Idr è soggetto a due requisiti concordatari:
 - **Idoneità** canonica all'IRC
 - **Nomina d'intesa** tra autorità scolastica ed ecclesiastica.
- L'**idoneità** all'IRC è rilasciata a tempo indeterminato dall'ordinario diocesano.
- Può essere revocata, quindi è un atto non definitivo ma dinamico, cioè sottoposto a verifica.
- Per il Consiglio di Stato (6133/2000) è «atto endoprocedimentale (cioè inserito all'interno del procedimento) finalizzato all'atto di nomina che resta di competenza dell'autorità scolastica italiana». [è immediatamente impugnabile qualora, pur essendo inserito all'interno del procedimento, realizzi una lesione immediata e assuma rilevanza esterna]

L'idoneità, riconosciuta dall'ordinario diocesano

- Sulla base di criteri:
 - «**Retta dottrina**» = «conoscenza obiettiva e completa dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa»
 - «**testimonianza di vita cristiana**» = capacità di vivere «coerentemente la fede professata, nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale»
 - «**abilità pedagogica**» = formazione e competenza che l'aspirante Idr si è procurato in campo didattico.
 - N.B. Le esplicitazioni dei criteri sono della CEI.
 - Ha valore soltanto all'interno della propria diocesi, in caso di trasferimento occorre un nuovo riconoscimento di idoneità.

L'idoneità, permanente, salvo revoca

- «L'idoneità non è paragonabile a un diploma che abilita a insegnare correttamente la religione cattolica. Essa stabilisce tra il docente di religione e la comunità ecclesiale nella quale vive un rapporto permanente di comunione e di fiducia, finalizzato a un genuino servizio nella scuola, e si arricchisce mediante le necessarie iniziative di aggiornamento, secondo una linea di costante sviluppo e verifica» (Nota CEI del 1991).
- Sul piano professionale, però: **'funziona come'** una abilitazione all'insegnamento [che gli altri docenti conseguono a seguito di esame specifico post laurea, salvo casistiche particolari...]
- L'idoneità è un attestato di appartenenza ecclesiale, soggetto a continua revisione.
- È divenuta «permanente salvo revoca» con la revisione dell'Intesa del 1990.
- Modifica resasi necessaria in vista della ridefinizione dello stato giuridico degli Idr (impossibile passare di ruolo, se vincolati ad una idoneità a tempo determinato).

L'idoneità e l'immissione in ruolo

- Mantiene la sua validità anche dopo l'immissione in ruolo, che avviene a seguito di **concorso pubblico** [finora una sola tornata concorsuale espletata];
- **Il concorso verifica soltanto competenze in materia di didattica generale e legislazione scolastica.**
- L'autorità ecclesiastica ha già accertato le competenze relative ai contenuti attraverso l'idoneità.
- Può essere limitata ad alcuni ordini o gradi di scuola o rilasciata in forma generica.
- Può essere revocata (anche dopo l'immissione in ruolo) dall'ordinario diocesano e il docente non può più insegnare religione.
- Il docente può mantenere un rapporto con la pubblica amministrazione ma in altro servizio, per quanto possibile. *[vedere più sotto]*
- Per gli Idr non di ruolo, la revoca comporta il licenziamento.
- «Gli alunni hanno diritto di incontrare in lui [docente] una personalità credente, che suscita interesse per quello che insegna, grazie anche alla coerenza della sua vita e alla manifesta convinzione con cui svolge il suo insegnamento.»

L'intesa sulla nomina

- È improprio parlare di «nomina» in presenza dell'autonomia scolastica, anche il docente di religione cattolica:
 - non è più destinatario di un provvedimento emanato da una autorità superiore (la nomina);
 - è titolare del diritto a stipulare un **contratto di lavoro** con il rappresentante legale dell'amministrazione scolastica.
- La *ratio* della nomina d'intesa si applica anche a tutte le altre operazioni di gestione dell'Istituto, ad esempio sulla mobilità.
 - Il principio generale è sempre quello della **titolarità ecclesiale** e **non personale** dell'Istituto.

La nomina d'intesa

- Sono oggetto di intesa:
 - nominativo dell'insegnante di religione (Idr)
 - sede di servizio
 - orario di insegnamento.
- L'intesa non può limitarsi solo alla prima nomina ma deve accompagnare l'Idr per tutta la sua carriera scolastica.
- Deve quindi essere d'intesa anche la mobilità degli Idr di ruolo (quella degli Idr non di ruolo dipende già dal solo ordinario diocesano).

Il cammino verso il ruolo

- Nel 1980 la legge 312 attribuisce per la prima volta agli Idr una progressione economica di carriera agganciata a quella dei docenti di ruolo.
- Nell'Intesa del 1985 si dichiarava «l'intento dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione».
- Nel 1990 appare il primo disegno di legge sullo stato giuridico.
- Nel 1994 si parla per la prima volta di ruolo.
- Nel 2000 il Senato approva una legge per il ruolo agli Idr.
- **Nel 2003 è approvata la legge 186 [Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado].**

La legge 186/2003

- Istituzione di due ruoli: per la scuola primaria e per la scuola secondaria.
- Rispetto della normativa concordataria (idoneità e nomina d'intesa).
- Assunzione per concorso (ordinario e riservato).
- Organico di ruolo sul 70% dei posti disponibili.
- Utilizzazione in altro incarico in caso di revoca dell'idoneità o di esubero.

Tre livelli di stato giuridico del docente di Irc

1. **Insegnante di ruolo** (dopo aver superato il concorso)
2. **Insegnante incaricato stabilizzato** (progressione economica di carriera dopo almeno 4 anni di servizio e con orario completo)
3. **Insegnante incaricato non stabilizzato** (solo aumenti biennali, con meno di 4 anni di servizio o con orario ridotto)

Gli Idr di ruolo

(a seguito concorso)

- Trattamento giuridico ed economico identico a quello degli altri docenti di ruolo.
- Titolarità su un organico regionale - articolato su base diocesana - e utilizzazione sulla singola sede di servizio.
- Mobilità regolata da CCNL e da Ordinanze ministeriali (OOMM) e subordinata al riconoscimento di idoneità (in caso di cambio di diocesi) e all'Intesa sulla nuova sede.
- Negato il passaggio (mobilità professionale) ad altro insegnamento.
- Possibilità di accedere alla dirigenza scolastica.

Gli Idr **stabilizzati**

- Requisiti per la stabilizzazione:
 - almeno 4 anni di servizio, anche non continuo o a orario parziale
 - **accettazione del posto con orario completo** (o di almeno 12 ore nella primaria).
- Trattamento economico e giuridico pari a quello del personale di ruolo.
- Conferma automatica dell'incarico se permangono le condizioni.
- Mobilità gestita praticamente dall'ordinario diocesano.
- Scarse garanzie di stabilità nel rapporto di lavoro.

Gli Idr **non stabilizzati**

- Coloro che hanno **meno** di 4 anni di servizio o un incarico a orario parziale (meno di 12 ore nella primaria).
- Aumenti biennali calcolati sullo stipendio base.
- Trattamento giuridico specificamente normato dal CCNL, con condizioni pari a quelle del personale non di ruolo.
- Mobilità di fatto affidata all'ordinario diocesano.
- Nessuna garanzia di stabilità nel rapporto di lavoro.

La mobilità professionale, vocabolario

- Il passaggio **di ruolo** è un movimento da un ordine o grado di istruzione ad un altro grado, diverso da quello di titolarità. [A determinate condizioni, possibile anche per il docente di Irc]
- Il **passaggio di cattedra** è un movimento (da un insegnamento ad un altro) con il quale si modifica la classe di concorso di titolarità rimanendo, però, nello stesso grado di istruzione. [*Non possibile per il docente di Irc*].

La mobilità territoriale per gli Idr

- **Idr non di ruolo**: la mobilità dipende dall'ordinario.
- **Idr di ruolo**: tutto dipende dall'intesa tra le due autorità.
- Vincoli alla mobilità: idoneità diocesana e intesa sulla nomina.
- L'Idr di ruolo:
 - non è titolare sulla scuola ma sulla diocesi ed è utilizzato nella sede di servizio.
 - non ha un diritto soggettivo alla scelta della sede e non prevale sull'Idr non di ruolo. Decide l'ordinario diocesano.
- Per i docenti di IRC si redige una graduatoria regionale, articolata per diocesi.

La formazione dell'insegnante di religione per l'accesso all'insegnamento

- Solo con l'Intesa (a seguito della revisione del Concordato) si è definito un **profilo di qualificazione professionale per l'Irc**.
- In precedenza **non** era richiesto alcun titolo specifico; l'idoneità era ritenuta garanzia sufficiente della preparazione dei docenti.
- L'Intesa del 1985 aveva fissato un repertorio piuttosto variegato di titoli di accesso all'IRC con percorsi di qualificazione diversi ...
- Oggi si fa riferimento al DPR 175/2012, che recepisce l'Intesa con la CEI dello stesso anno.
- L'individuazione di titoli di studio per accedere all'IRC ha in un certo senso aumentato i poteri dello Stato: sul possesso di **oggettivi titoli di studio** l'amministrazione scolastica può esercitare un controllo reale.

La formazione dell'insegnante di religione: la modifica dell'Intesa nel 2012 (DPR 20 agosto 2012, n. 175)

4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:

- 4.2.1. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:
 - a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
 - b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
 - c) laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un Istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.

La formazione dell'insegnante di religione: la modifica dell'Intesa nel 2012 (DPR 20 agosto 2012, n. 175)

- 4.2.2. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito:
 - a) da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 4.2.1.;
 - b) da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano.
 - L'insegnamento della religione cattolica può essere altresì impartito, ai sensi del punto 2.6, da insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l'insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza episcopale italiana.
- Omissis
- 4.3. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.2.1. e 4.2.2. sono richiesti a partire dall'anno scolastico 2017-2018.

«*Anche*» il docente di Irc è un professionista

- In virtù:
 - del suo percorso di studio, della sua competenza professionale (non più docente «diverso»)...
 - della conoscenza dei suoi alunni, con cui apre canali di ascolto
 - della capacità di relazione con i colleghi
 - nel farsi promotore di iniziative
 - della disponibilità a interagire nella progettazione
 - nella disponibilità ad assumere incarichi di responsabilità e di collaborazione

Appendice

La scuola italiana secondo la Costituzione

Gli **articoli di riferimento** ...

- «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.» [art. 9 co. 1]
 - Questo comma consacra lo Stato italiano come Stato di cultura
 - Compito della Repubblica: farsi carico della promozione culturale dei suoi cittadini,
 - Ovvero: fornire le condizioni e i presupposti per il libero sviluppo della cultura e dell'istruzione.
- «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.» [art. 33 co. 1 e 2]
 - [Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo stato. (co. 3)]
- «La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per **almeno otto anni**, è obbligatoria e gratuita.» [art. 34 co. 1 e 2]

Funzione pubblica della scuola (secondo la Costituzione)

- La scuola italiana, statale e paritaria, svolge l'insostituibile funzione pubblica assegnatale dalla Costituzione della Repubblica, per la formazione di ogni persona e la crescita civile e sociale del Paese.
- Assicura a tutti i cittadini l'istruzione obbligatoria di almeno otto anni (articolo 34), elevati ora a dieci. Contribuisce a rimuovere "gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" (articolo 3).
- L'azione della scuola si esplica attraverso la collaborazione con la famiglia (articolo 30), nel reciproco rispetto dei diversi ruoli e ambiti educativi nonché con le altre formazioni sociali ove si sviluppa la personalità di ciascuno (articolo 2). [Indicazioni nazionali DM 254/2012]

La finalità della scuola

- «La **finalità generale della Scuola** è
 - lo sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea;
 - la promozione della conoscenza nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, attraverso il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie».
- [INDICAZIONI NAZIONALI 2012, Primo ciclo istruzione]

Come si inserisce l'IRC tra le discipline

Costituzione, art. 7.

- «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
 - I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi [11 febbraio 1929].
 - Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, **non richiedono procedimento di revisione costituzionale.**» [non occorre l'art. 138]
 - NB. All'interno dei Patti Lateranensi, il Concordato tratta dell'Insegnamento religioso: «fondamento e coronamento dell'istruzione» (formula gentiliana).
 - Il Concordato del 1929 sopravvive all'avvento della Repubblica e l'insegnamento della Religione rimane invariato nelle varie riforme scolastiche che si susseguono fino al **1984**.
 - **Con la revisione del Concordato l'IRC non è più «fondamento e coronamento» dell'istruzione pubblica.**

La materia alternativa all'IRC

La «materia alternativa» all'IRC

[Attività alternative = insieme di opzioni per i non avvalentisi]

Formula convenzionale per definire un'attività, infatti:

- IRC ha assetto disciplinare ben strutturato (programmi, libri di testo e insegnanti specifici)
- Attività alternativa, «appunto» semplice attività (programmi stabiliti dalle scuole, assenza di libri di testo, docenti scelti in modo contingente...)
- **Idea iniziale prevalente nell'Amministrazione scolastica:** assicurare a tutti gli alunni un identico tempo scuola per evitare ogni forma di discriminazione. [CM 368/85 e Odg della Camera dei deputati del 16.01.86: obbligo per la scuola e per gli alunni sullo stesso piano dell'IRC].
- **Linea condivisa da buona parte della giustizia amministrativa** [Tar del Lazio, Consiglio di Stato, sez. VI, Sentenza del 16.06.88]

La «materia alternativa» all'IRC

[Il pronunciamento della Corte costituzionale]

- **Sentenza Corte 203/89:**
 - Illegittimo porre sullo stesso piano IRC e «materia alternativa»
 - Le rispettive scelte devono essere tenute separate
 - Per l'attività alternativa deve valere uno «stato di non obbligo»
- **Sentenza Corte 13/91:** lo «stato di non obbligo» da interpretarsi come possibilità di uscire da scuola
- **Da un regime di tendenziale opzionalità obbligata ad una piena facoltatività.**
- Dopo il 1991 le attività alternative non sono più state oggetto di modifica.

La «materia alternativa» all'IRC

[Quali opzioni?]

1. **Attività didattiche e formative** (contenuti e percorsi didattici programmati dal Collegio dei docenti, con esclusione di contenuti curriculari – CM 368/85; più recentemente si fa riferimento anche alla Nota 20651/20, che prefigura l'inserimento nel PTOF).
2. **Attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente.**
3. **Libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente**
4. **Non frequenza della scuola nelle ore di IRC**
 - Lo studio individuale non assistito è riservato ai soli studenti ai soli studenti del 2° ciclo.
 - L'uscita da scuola durante le ore di IRC è sempre praticabile (a determinate condizioni) indipendentemente dalla collocazione oraria nell'arco della giornata.
 - **NB. La scelta della singola attività alternativa vale per l'intero anno scolastico.**

La valutazione per le attività alternative

- I docenti incaricati delle attività alternative partecipano alle operazioni di scrutinio periodico e finale. [DLgs 62/17, art. 2, c.3 e art. 15, c.1]
- Modalità di valutazione: le stesse dell'IRC (scheda separata).
- In caso di voto determinante del docente: delibera assunta a maggioranza.
- Presumibilmente: stessa scala di giudizi usata per l'IRC.
 - **NB. Questo vale soltanto per le attività didattiche programmate** in alternativa all'IRC e non per le altre opzioni.